

Protocollo d'Intesa

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne (CCCVD)

Art. 1

DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE

La Città di Torino ha istituito nel 2000 il “Coordinamento cittadino contro la violenza alle donne” (CCCVD), definito “Coordinamento”, per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

La Provincia di Torino aderisce dal 2004 al Coordinamento adoperandosi per favorirne l'estensione a tutto il territorio provinciale.

Il Coordinamento è un organismo multidisciplinare ed interistituzionale aperto ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni della provincia di Torino non aventi scopo di lucro che svolgono attività inerenti alle finalità del Coordinamento.

Art. 2

FINALITÀ

Il Coordinamento costituisce la “rete” dei soggetti che, ciascuno nel proprio ambito di competenza, mettono a disposizione professionalità e servizi in campo sanitario, psicologico, legale, giudiziario e di ordine pubblico, culturale, socio-assistenziale ed educativo, al fine di tutelare i diritti fondamentali delle donne, offrire loro sostegno, contrastando il fenomeno della violenza e promuovendo una cultura del rispetto, della reciprocità e della parità tra donne e uomini.

Il dialogo tra differenze caratterizza lo spirito del Coordinamento. Dialogo che, attraverso il confronto tra soggetti diversi sotto il profilo di genere, di orientamento sessuale, di provenienza e culturale, promuove l'evoluzione del pensiero, del linguaggio e della consapevolezza.

Il Coordinamento garantisce i rapporti con Organismi nazionali, europei ed internazionali e collabora con tutte le realtà del territorio.

Art. 3

AZIONI

È compito del Coordinamento svolgere le seguenti azioni :

1. prevenire, contrastare, denunciare la violenza contro le donne informando e sensibilizzando la cittadinanza;
2. rafforzare e incrementare i collegamenti fra strutture pubbliche che operano in campo educativo-socio-assistenziale e sanitario, nonché legale, giudiziario e di ordine pubblico, con tutti gli altri Enti ed Organismi privati impegnati nel contrasto del fenomeno;
3. analizzare le necessità e i bisogni da colmare individuandone le soluzioni operative;
4. realizzare percorsi formativi e di sensibilizzazione rivolti alle giovani generazioni e alle/agli operatrici/operatori dei servizi pubblici e privati del territorio della provincia;
5. operare per garantire accoglienza alle donne maltrattate supportandone i percorsi di autonomia;
6. verificare l'applicazione delle norme esistenti in tema di maltrattamenti e di violenza, monitorare il fenomeno predisponendo strumenti adeguati e promuovendo la ricerca.

Art. 4
ASSEMBLEA

L'Assemblea del Coordinamento è costituita da tutti i soggetti di cui all'art.1 ed è presieduta dalla/dal Presidente. L'Assemblea è l'organo decisionale del Coordinamento.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a. la nomina della/del Presidente del Coordinamento (di norma nella persona dell'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Torino) e della/del Vice Presidente (di norma nella persona della/del Dirigente del Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino);
- b. la programmazione degli obiettivi e delle attività del Coordinamento;
- c. la definizione dei Gruppi di Lavoro;
- d. la presa d'atto delle/dei componenti che liberamente si iscrivono nei Gruppi di Lavoro;
- e. la verifica dello stato di attuazione delle azioni intraprese e l'aggiornamento della programmazione;
- f. la modifica del Protocollo d'Intesa.

L'Assemblea è convocata dalla/dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, con preavviso di almeno 15 giorni, ovvero in via straordinaria su richiesta del Comitato di Raccordo di cui all'art. 6 o di uno o più Gruppi di Lavoro di cui all'art. 5. In tal caso la convocazione, da parte della/del Presidente, deve avvenire entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle/degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.

Sono invitati permanenti la Presidente della Commissione consiliare permanente Diritti e Pari Opportunità del Comune di Torino, la Presidente della IX Commissione consiliare di Parità fra uomo e donna della Provincia di Torino.

Art. 5
GRUPPI DI LAVORO

Le attività dei Gruppi di Lavoro si organizzano per ambiti territoriali.

I Gruppi di Lavoro si costituiscono con l'adesione volontaria dei soggetti aderenti al Coordinamento.

È possibile aderirvi in qualsiasi momento.

I Gruppi di Lavoro operano per elaborare, programmare e realizzare azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi definiti dall'Assemblea.

Nominano al loro interno due rappresentanti ed un supplente quali componenti il Comitato di Raccordo.

Ai Gruppi di Lavoro possono essere invitate/i professioniste/i, esperte/i sia interne/i che esterne/i al Coordinamento, delle/dei quali si ritenga utile la presenza al fine della realizzazione degli obiettivi.

I Gruppi di Lavoro sono convocati previo accordo tra le/i partecipanti.

Art. 6
COMITATO DI RACCORDO

Il Comitato di Raccordo, definito Comitato, è l'organo esecutivo del Coordinamento e svolge un ruolo di rappresentanza. Tenendo conto delle decisioni dell'Assemblea, coordina le attività dei Gruppi di Lavoro e ne garantisce la trasversalità e il buon

funzionamento. Il Comitato prende atto e si esprime sulle proposte pervenute e formalizza nuove adesioni, recessioni, esclusioni.

Il Comitato è costituito da:

- a. la/il Presidente del Coordinamento;
- b. gli/le Assessori/e della Città e della Provincia di Torino;
- c. due rappresentanti ed un supplente nominati all'interno di ciascun Gruppo di Lavoro;
- d. due rappresentanti del Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere della Città di Torino;
- e. un rappresentante del Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi della Provincia di Torino.

Il Comitato è convocato dalla/dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, almeno due volte l'anno in via ordinaria, oppure su richiesta delle/dei rappresentanti di uno o più Gruppi di Lavoro.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza maggioritaria dei componenti e le decisioni vengono approvate con la maggioranza delle/dei presenti.

È possibile invitare alle riunioni del Comitato professioniste/i, esperte/i sia interne/i che esterne/i al Coordinamento delle/i quali si ritenga utile la presenza al fine della realizzazione degli obiettivi.

Segretaria/o del Comitato è una/un rappresentante del Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere della Città di Torino.

È compito della/del Segretaria/o:

- a. redigere i verbali delle riunioni;
- b. espletare le procedure relative all'attività di segreteria.

Art. 7

ADESIONI

Le domande di adesione al Coordinamento devono essere inviate, unitamente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa e della modulistica predisposta al Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino che provvederà, ai fini dell'adesione, a sottoporle al Comitato.

All'atto di adesione occorre allegare lo Statuto/Regolamento e il curriculum dell'Associazione.

Art. 8

IMPEGNI DEGLI ADERENTI

La Città di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo del Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere, s'impegna, a:

1. raccogliere le proposte provenienti dalla rete e sottoporle all'attenzione del Comitato;
2. collaborare all'individuazione degli strumenti utili a realizzarle;
3. archiviare il materiale documentario del Coordinamento;
4. svolgere attività di raccordo trasversale tra i componenti della rete;
5. far circolare le informazioni ricevute dai soggetti della rete;
6. offrire uno spazio sulla pagina web del Comune (www.comune.torino.it/politichedigenere) e sul portale del Comitato Pari Opportunità (www.irma-torino.it);
7. provvedere alla stampa di materiale informativo, rivolto alla cittadinanza, relativo alle modalità di utilizzo della rete del Coordinamento;

8. sostenere in compartecipazione con gli altri Enti/Organismi le attività di formazione e di sensibilizzazione;
9. ricercare e diffondere opportunità progettuali e di finanziamento;
10. svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

La Provincia di Torino, attraverso il supporto tecnico e amministrativo del Servizio Pari Opportunità e Politiche dei Tempi, s'impegna, a:

1. far circolare le informazioni ricevute dai soggetti della rete al territorio provinciale;
2. offrire uno spazio sulla pagina web della Provincia (www.provincia.torino.it) e sul sito della Consigliera di Parità (<http://www.consiglieraparitorino.it/>);
3. provvedere alla stampa di materiale informativo, rivolto alla cittadinanza del territorio provinciale, relativo alle modalità di utilizzo della rete del Coordinamento;
4. sostenere in compartecipazione con gli altri Enti/Organismi le attività di formazione e di sensibilizzazione sul territorio provinciale;
5. ricercare e diffondere opportunità progettuali e di finanziamento;
6. svolgere attività di promozione del Coordinamento verso altre Istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

Gli Enti e le Organizzazioni aderenti al Coordinamento s'impegnano a:

1. individuare all'interno del proprio Organismo le/i referenti per il Coordinamento e comunicare i successivi aggiornamenti;
2. dare informazione ai punti della rete sulle modalità d'accesso dei propri servizi;
3. individuare le modalità d'informazione rivolte alla rete;
4. intraprendere un confronto permanente con i soggetti del Coordinamento al fine di:
 - a. sviluppare la conoscenza e il confronto reciproco riguardo le iniziative intraprese;
 - b. sviluppare metodologie coordinate e condivise di intervento;
 - c. analizzare necessità e bisogni individuando soluzioni operative;
 - d. collaborare alla realizzazione delle attività, a seconda del proprio ambito di competenza, offrendo un apporto concreto alla rete;
 - e. definire e realizzare le azioni più adatte ad una sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno della violenza.

Art. 9

RECESSO ED ESCLUSIONE

Ogni aderente ha la facoltà di recedere dal Coordinamento in qualsiasi momento con comunicazione scritta al Comitato di Raccordo, presso il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino.

È facoltà dell'Assemblea, su indicazione del Comitato di Raccordo, escludere una/un partecipante, qualora venga meno ai requisiti di accesso di cui agli artt. 1, 2, 3 e qualora non rispetti gli impegni di cui all'art. 8.

Art. 10

DURATA

Il presente Protocollo avrà durata quadriennale, verrà rinnovato con apposito provvedimento e potrà essere modificato su richiesta della maggioranza degli aderenti.

Art. 11
CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dal presente Protocollo è competente il Foro di Torino.

Art. 12
REGISTRAZIONE

Il Protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, come previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.